



REGIONE  
PIEMONTE

Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio

Settore Giuridico Legislativo

[legislativo.ambiente@regione.piemonte.it](mailto:legislativo.ambiente@regione.piemonte.it)

Classificazione 13.10/PAR/88-2016A (44-2016)

Al Sig.

e p.c. Al Comune di Ticineto

via pec:

[protocollo@pec.comune.ticineto.al.it](mailto:protocollo@pec.comune.ticineto.al.it)

Oggetto: Legge regionale 22/1996 – Adempimenti in merito all'uso domestico di pozzo privato ed allacciamento al pubblico acquedotto.

Con riferimento alla richiesta di chiarimenti riguardo agli adempimenti di cui in oggetto, premesso che non rientra tra le competenze di questa Amministrazione pronunciarsi sul merito dello specifico caso da lei descritto, si osserva quanto segue.

Ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 (Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee), il proprietario del fondo, previa autorizzazione comunale, può utilizzare le acque sotterranee per usi domestici ad esclusione degli impieghi connessi ad attività produttive. Ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, tuttavia, l'uso potabile può essere consentito solo ove non sia possibile allacciarsi all'acquedotto esistente ed è comunque subordinato al nulla osta dell'autorità sanitaria competente, previo accertamento delle caratteristiche qualitative dell'acqua.

In coerenza con quanto disposto dalla sopra richiamata legge regionale, l'articolo 5 del regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R - come modificato dall'articolo 5 del regolamento regionale 9 marzo 2015, n. 2/R - stabilisce che il proprietario del fondo o il suo avente causa può utilizzare liberamente per usi domestici le acque sotterranee estratte dal fondo stesso, per una portata massima di 2 litri al secondo e comunque per un prelievo massimo di 5 mila metri cubi all'anno, e dispone che l'Amministrazione comunale comunichi alla Provincia il foglio e il numero di particella catastale su cui è ubicato il pozzo e la sua profondità.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c) del medesimo regolamento si intende per "uso domestico" l'utilizzazione di acqua destinata all'uso igienico e

potabile, all'alimentazione di impianti geotermici per il riscaldamento e il raffrescamento degli edifici, all'innaffiamento di orti e giardini e all'abbeveraggio del bestiame, purché tali usi siano a servizio di insediamenti di tipo residenziale e non configurino un'attività economica, produttiva o con finalità di lucro.

Dunque, tra gli specifici impieghi dell'acqua compresi nell'uso domestico rientra anche l'uso potabile, ma in merito a tale utilizzo il comma 3 dell'articolo 5 specifica che esso è assentito dall'Amministrazione comunale *"ferme restando le disposizioni in materia sanitaria [...] solo ove non sia possibile allacciarsi all'acquedotto esistente"*.

Ai sensi delle disposizioni sopra richiamata, quindi, il pozzo potrà essere utilizzato per soddisfare le esigenze potabili solo qualora l'area in cui si trova l'immobile non sia servita da acquedotto oppure nel caso in cui il soggetto gestore del servizio idrico dichiari l'impossibilità di eseguire l'allacciamento alla rete acquedottistica esistente.

Distinti saluti.

Il Dirigente del Settore

*Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.*